



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 4 GIUGNO 2015

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** e questo giorno **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **19,40** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>Assenti</u>
1. GIURLANI ORESTE	X		10. GROSSI GIANFRANCO	X	
2. CATOLA MARCO	X		11. NATALI GABRIELLA	X	
3. DI VITA MAURIZIO	X		12. BRIZZI VITTORIANO	X	
4. GUERRI MARCO		X	13. BISCIONI LUCA	X	
5. GUIDI LUCIA		X	14. FRANCESCHI OLIVIERO	X	
6. INCERPI VALENTINA	X		15. PIERACCINI GIANPAOLO		X
7. NANNI VALERIA	X		16. MORINI ANGELO	X	
8. NICCOLAI MARCO	X		17. VARANINI PAOLO	X	
9. RUFINO ANNAMARIA		X			

Presiede la seduta il **Presidente Vittoriano Brizzi** ed assiste il **Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

Esponde l'Ass. Peria.

ESCE IL CONSIGLIERE DI VITA = PRESENTI 12

Interviene il Cons. Grossi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (*IUC*), che comprende:

- l'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/13, che nell'ambito della disciplina della *IUC* contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della *TASI*;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/13;

ATTESO che l'articolo 1 della legge n. 147/13, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della *TASI*, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 675, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (*IMU*) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- al comma 676, che l'aliquota di base della *TASI* è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/14, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote *TASI* e *IMU* per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di

immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/11, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO che i terreni agricoli sono esenti dalla TASI ai sensi dell'art. 1 comma 669 della Legge 147/13 come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. 16 del 06/03/14;

CONSIDERATO CHE :

- l'art. 1 comma 668 della L. 147/13 e s.m.i. stabilisce, in merito alla TASI, che "a decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli";
- per contribuire ulteriormente alla semplificazione degli adempimenti tributari dei cittadini nel rispetto dell'invarianza di gettito tributario per l'Ente il comune di Pescia intende:

A. mantenere il pagamento della TASI per tutte le seguenti fattispecie:

- unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (Categorie Catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7) e relative pertinenze (C2- C6 e C7);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata a coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso(Art. 9 bis del D.L. 47/14 convertito in legge 23/05/2014 n. 80 , modificativo dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/11;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/11 ;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

B. azzerare il pagamento della TASI per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente con il conseguente incremento dell'IMU in misura corrispondente all'aliquota TASI vigente nell'anno 2014;

VISTO il comma 9 bis dell'art. 13, del D.L. 201/11 come modificato dall'art. 2 lett. a) del D.L. 31/08/13 n. 102 il quale prevede che a decorrere dall'01/01/14 sono esenti dall'imposta municipale unica (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 9 bis del D.L. 47/14 convertito in legge 23/05/14 n. 80, modificativo dell'art. 13 comma 2 del DL 201/11 il quale prevede: "a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31 luglio 2014;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

APPURATO che il gettito derivante dalla Tasi garantisce la parziale copertura nella misura del 8.36% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella "A" allegata, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 in fase di predisposizione:

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote TASI:

a) ALIQUOTA 2.5 per mille (0.25%) per :

1. Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (Categorie Catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7) e relative pertinenze (C2- C6 e C7);

Fabbricati equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/11 quali:

2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (Art. 9 bis del D.L. 47/14 convertito in legge 23/05/14 n. 80, modificativo dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/11;

b) ALIQUOTA 1 per mille (0.1%) per :

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/11 ;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 12/05/15 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

RICHIAMATO il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO il Funzionario Responsabile del Tributo di cui alla Delibera G.C. n.37 del 25/02/14;

VISTI i pareri di: regolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabile dell' A.O. Entrate Comunali espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di regolarità amministrativa e tecnica del Dirigente del Servizio 4 - Gestione delle Risorse espresso ai sensi dell'art. 147 bis TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/13) e di regolarità contabile reso dal Dirigente del Servizio 4 - Gestione delle Risorse, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/13);

ACQUISITO il parere del collegio dei Revisori dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/00;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data **3 giugno 2015** dalla Commissione Consiliare "**Affari Istituzionali e Bilancio**";

STANTE L'URGENZA di provvedere, se ne propone l'immediata esecutività con successiva e separata votazione;

CON VOTI 8 FAVOREVOLI

4 CONTRARI (Biscioni, Franceschi, Morini e Varanini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di confermare per l'anno 2015 nella misura già stabilita per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI

ALIQUOTA 2.5 per mille (0.25%) per :

- Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (Categorie Catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7) e relative pertinenze (C2-C6-C7)
- Fabbricati equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/11 quali:

- i. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ii. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- iii. casa coniugale assegnata a coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- iv. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- v. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (Art. 9 bis del D.L. 47/14 convertito in legge 23/05/14 n. 80, modificativo dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/11;

ALIQUOTA 1 per mille (0.1%) per :

- a. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/11;
 - b. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui ai commi 676 e 677 dell'art. 1 legge 147/13 in base al quale la somma delle aliquote della *TASI* e dell'*IMU*, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
 4. Di dare atto che il gettito atteso dal tributo consente di ottenere una parziale copertura del costo dei servizi indivisibili di cui all'allegato "A".
 5. Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/00 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.
 6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
-

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI 8 FAVOREVOLI

4 ASTENUTI (Biscioni, Franceschi, Morini e Varanini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

RIENTRA IL CONSIGLIERE DI VITA = PRESENTI 13